REGOLAMENTO (CEE) N. 744/77 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 1977

relativo all'applicazione anticipata di talune disposizioni della convenzione ACP-CEE di Lomé, concernenti gli scambi per quanto riguarda taluni Stati firmatari di accordi di accessione a detta convenzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75 [2], in particolare l'articolo 12,

visto l'atto di adesione, in particolare l'articolo 116, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [3],

considerando che accordi relativi all'accessione alla convenzione ACP-CEE di Lomé [4], conformemente al suo articolo 90, sono stati firmati tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe, la Repubblica del Capo Verde e la Papua Nuova Guinea;

considerando che, in occasione di tali firme, la Comunità e i suddetti Stati hanno convenuto, mediante scambio di lettere, di applicare in modo autonomo talune disposizioni della convenzione ACP-CEE di Lomé relative agli scambi, secondo le modalità fissate negli accordi di accessione, e ciò sin dal primo giorno del secondo mese successivo alla firma di tale scambio di lettere;

considerando che è quindi necessario prendere adeguati provvedimenti al riguardo;

considerando inoltre che il regime previsto dall'articolo 116, paragrafo 1, dell'atto di adesione per le importazioni nel Regno Unito di prodotti originari o in provenienza dalla Papua Nuova Guinea cessa di avere effetto a decorrere dalla data d'entrata in vigore del nuovo regime applicabile, in virtù del presente regolamento, agli scambi tra questo paese e gli Stati membri della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Agli Stati di cui all'allegato I e a decorrere dal 1° maggio 1977 sono applicabili

a) — gli articoli 2, 3, 4, 9 e 10 della convenzione ACP-CEE di Lomé;

— i protocolli nn. 1, 6 e 7, allegati alla convenzione;

— la dichiarazione comune in merito all'esercizio della pesca allegata alla convenzione;

— le dichiarazioni della Comunità ad articolo 2 della convenzione, ad articolo 3 della convenzione e ad articolo 10, paragrafo 2, della convenzione che figurano rispettivamente negli allegati XIV, XV e XVI dell'atto finale della convenzione;

b) il regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico c dei paesi e territori d'oltremare [5];

c) il regolamento (CEE) n. 157/76 del Consiglio, de 20 gennaio 1976, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla convenzione ACP-CEE d Lomé [6];

d) il regolamento (CEE) n. 1464/76 del Consiglio, de 21 giugno 1976, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffari comunitario per i prodotti della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stat ACP [7];

e) l'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 116, paragrafo 1, dell'att di adesione cessano di essere applicabili.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorn successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficial delle Comunità europee.*

Esso è applicabile per ciascuno degli Stati di cui all'al legato I sino all'entrata in vigore dell'accordo di acces sione relativo a ciascuno Stato e comunque non oltr il 31 dicembre 1977.

[1] GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.
[3] GU n. C 83 del 4. 4. 1977, pag. 26.
[4] GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 1.
[5] GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.
[6] GU n. L 18 del 27. 1. 1976, pag. 1.
[7] GU n. L 165 del 25. 6. 1976, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. OWEN

ALLEGATO I

Elenco degli Stati di cui all'articolo 1

Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

Repubblica del Capo Verde

Papua Nuova Guinea

ALLEGATO II

relativo al regime transitorio per il rilascio dei certificati d'origine

Le merci rispondenti alle disposizioni del protocollo n. 1 della convenzione ACP-CEE di Lomé relative alla nozione di prodotti originari e che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo di accessione con ciascuno degli Stati di cui all'allegato I, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca (compresi i porti franchi e i depositi franchi) nella Comunità, in uno Stato ACP o in uno Stato di cui all'allegato I possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni del suddetto accordo a condizione che, entro quattro mesi a decorrere da tale data, vengano presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione :

a) un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione, oppure

b) un certificato d'origine rilasciato dalle autorità competenti di tale Stato,

nonché, in ambo i casi, i documenti comprovanti il trasporto diretto.